

l'altro dell'onorevole Sonnino. Quello dell'onorevole Rubini è il seguente:

Al secondo comma, secondo inciso, dopo la parola: «tassa» aggiungere: «proporzionale.»

Quello dell'onorevole Sidney Sonnino è il seguente:

Alla tabella A di cui nell'articolo 3 dell'allegato C, propongo i seguenti emendamenti:

*Nella intestazione della terza colonna della tabella, alle parole: «fino a lire 50,000» sostituire le seguenti: «fino a lire 100 mila.»*

*Sopprimere tutte le colonne susseguenti alla terza, sostituendovi il seguente periodo:*

«Ad ogni parte di somma in ciascuna quota individuale ereditaria, o legato, o donazione, che superi le lire 100 mila fino alle 200 mila, le aliquote normali di cui nella colonna terza della presente tabella verranno applicate con l'aumento di un ventesimo; ad ogni parte di somma che superi le lire 200 mila fino alle 300 mila, con l'aumento di un secondo ventesimo; e così progressivamente di centomila in centomila lire, fino a un massimo aumento del 20 per cento sulla prima aliquota normale.»

Ma l'onorevole Sidney Sonnino non essendo presente, l'emendamento s'intende ritirato.

L'onorevole Rubini ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Rubini. Piuttosto che svolgere il mio emendamento, colgo l'occasione per chiedere qualche spiegazione all'onorevole ministro delle finanze intorno alla portata di questa disposizione.

Si dice che verrà dedotto dall'ammontare delle tasse che si debbono pagare, la tassa che sarebbe dovuta a termini della presente legge per le donazioni avvenute prima del 1901.

Io desidero sapere se la tassa che si deduce è quella proporzionale del coacervo o quella che compete alla somma che fu donata anteriormente al 1901.

È evidente che si deve dedurre la quota di coacervo e allora la deduzione mi pare giusta e ragionevole. Ma se noi deduciamo soltanto la quota che sarebbe dovuta sulla somma dal *de cuius* donata, ai termini della presente legge, verremmo a dedurre meno e si farebbe pagare di più.

Desidero pertanto, più che insistere nel mio emendamento, ottenere una spiegazione dall'onorevole ministro delle finanze.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Carcano, *ministro delle finanze*. Devo dichiarare all'onorevole Rubini che siamo pienamente d'accordo.

La modificazione proposta dalla Commissione parlamentare è stata fatta nel senso di chiarire quello che egli desidera e che era meno chiaro nella formola ministeriale.

Si tiene conto delle donazioni precedenti per trovare l'aliquota, ma non si fa rivivere più il passato per applicare una tassa maggiore di quella che già venne applicata. La legge per quanto si riferisce alle aliquote deve guardare soltanto le donazioni avvenire, ma per trovare l'aliquota da applicarsi bisogna tener conto anche delle donazioni precedenti.

Rubini. Allora si deve dedurre una quota proporzionale.

Carcano, *ministro delle finanze*. Dica pure quota proporzionale; la sostanza non cambia.

Presidente. Onorevole Rubini, insiste nel suo emendamento?

Rubini. Prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze, ritiro il mio emendamento.

Presidente. Allora non essendovi altre osservazioni in contrario, pongo a partito l'articolo 3° come è proposto dalla Commissione.

(È approvato).

#### Art. 4.

Ai due primi capoversi dell'articolo 54 della legge 20 maggio 1897, n. 217 (testo unico) è sostituito il seguente:

«Saranno ammessi in deduzione dell'asse ereditario i debiti certi e liquidi legalmente esistenti nel momento della aperta successione e risultanti da atto pubblico o da sentenza passata in giudicato, o da scrittura privata che abbia acquistato data certa anteriormente all'apertura della successione, ai termini dell'articolo 1327 del Codice civile.»

A quest'articolo l'onorevole Colombo-Quattrofrati ha presentato un emendamento così concepito:

«All'articolo 54 della legge 20 maggio 1897 n. 217 (testo unico), è sostituito il seguente:

«Saranno ammessi in deduzione dell'asse ereditario i debiti certi e liquidi legalmente esistenti nel momento dell'aperta successione e risultanti da atto pubblico o da sentenza